



Al Sig. Sindaco del Comune di Genova
c/o Corpo di Polizia Locale di Genova
RepartoSanzioni, Contenzioso e Ruoli
Via di Francia 1 – 16149 – Genova
PEC: pmge.contravvenzioni@postecert.it

Port. _____
(a cura Ufficio ricevente)

RICHIESTA DI RATEAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in _____ C.F. _____
tel _____ email/PEC _____

CHIEDE

L'ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata con:

ordinanza ingiunzione n. _____ del _____ in rate mensili ai sensi dell'art. 26 della l. 689/81 in qualità di trasgressore/obbligato in solido.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni previste dall'art 483 del C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato dichiara:

- Che versa in condizioni disagiate che incidono negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie in quanto:

(ad esempio reddito netto di Euro..... con nucleo familiare di n. persone, disoccupato con reddito di Euro....., ecc.)

- Che con la presentazione dell'istanza l'interessato è tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento e notifica anche in caso di rigetto della stessa.
- Che si impegna al pagamento delle rate stabilite nel provvedimento secondo le clausole previste dall'art. 34 comma 3° del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie del Comune di Genova riportato sul retro della presente istanza.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali conferiti sono indispensabili per l'erogazione del servizio richiesto e sono trattati dal Comune di Genova ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento europeo U-E. 2016/679. I recapiti del responsabile della protezione dei dati personali e l'informativa completa sono riportati sul sito del Comune di Genova alla pagina web <https://smart.comune.genova.it/contenuti/informativa-specifica>, di cui si dichiara aver preso visione.

Data

In fede

Da compilarsi a cura dell'ufficio ricevente

Ricevuta in data _____

Firma e timbro ufficio _____

Articolo 34 - Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

(Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie del Comune di Genova)

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al successivo comma 5, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:

- a) sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione secondo quanto enunciato all'art. 12 comma 3;
- b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:

- a) durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
- b) decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
- c) importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
- d) applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
- e) pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno, tramite SDD o in alternativa con le modalità previste all'art. 12;
- f) prestazione di idonea garanzia ai sensi del successivo comma 7.

4. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il dirigente Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, in conformità ai commi 2 e 3, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

5. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell'atto di cui al comma precedente.

6. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal dirigente Responsabile.

7. Fatti salvi i vincoli di legge **con** riferimento alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, è facoltà del dirigente responsabile concedere dilazioni e/o rateizzazioni anche in assenza della condizione soggettiva di cui al comma 2 lettera b) e disapplicando una o più delle clausole previste al comma 3, dandone adeguata motivazione negli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.